***Incontro Autorità di Audit, Commissione Europea e IGRUE***

***4-5 ottobre Senigallia (AN)***

**Chiusura 2007-2013**

**Quesiti**

**Rischio residuo alla chiusura e determinazione del rischio annuo**

Con riferimento alla compilazione della tabella relativa alla determinazione del tasso di rischio residuo alla chiusura, si sottopongono alla Commissione due temi.

1. Tasso di errore proiettato annuo.

L’AdA in chiusura potrà esprimere un PARERE FINALE SENZA RISERVE in merito all’affidabilità solo se l’importo di rischio residuo cumulato si manterrà entro il 2%.

La Decisione C(2015) 2771 final del 30.04.2015 “Orientamenti sulla chiusura 2007-2013” – Allegato VI indica le modalità per il calcolo del rischio residuo alla chiusura, in particolare è specificato che per quanto riguarda il rischio annuo:

*… la colonna E deve riportare la quantificazione del rischio di ciascun anno risultante dall’applicazione del tasso totale di errore previsto (COME PRESENTATO NEL RAPPORTO ANNUALE DI CONTROLLO) oppure l’applicazione del tasso di errore previsto o di un tasso fisso concordato con la Commissione a seguito della sua valutazione.*

Indicazioni sulla redazione della tabella sono state fornite anche in occasione dell’incontro di Milano dei giorni 21 e 22 ottobre 2015. Il verbale dell’incontro riporta quanto segue:

E’ stato suggerito (dalla CE) di escludere tutto ciò che non ha a che fare con le rettifiche finanziarie, considerando solo quelle dovute all'attività di controllo e legate ad irregolarità riscontrate. Quindi, secondo la CE, devono essere esclusi gli errori materiali che non rientrano nei ritiri e recuperi, le rettifiche ex ante che intervengono prima della certificazione della spesa alla Commissione che non sono riportate dall’AdC ai sensi dell’art. 20, computando solo le rettifiche relative alla spesa certificata.

A titolo esemplificativo, si riporta il caso in cui nella determinazione dell’errore proiettato inserito nella tabella finale del RAC di ogni anno sono stati considerati di norma tutti gli errori rilevati in occasione degli audit delle operazioni ad eccezione dei piccoli errori materiali, senza distinguere tra quelli che sarebbero entrati nella Dichiarazione dei ritiri/recuperi da quelli che non vi sarebbero rientrati.

Si riportano a titolo esemplificativo due fattispecie. Nella prima rientrano casi in cui importi non decertificati e non classificati come ritiri/recuperi sono rientrati nel tasso di errore proiettato, nella seconda rientrano casi di spese decertificate, trattate nel tasso di errore proiettato ma non classificate come ritiri/recuperi:

1. In relazione alle spese cuscinetto, queste sono state trattate in più linee guida comunitarie e ne sono derivate negli anni indicazioni diverse, o meglio definite, di azione. Nell’obiettivo di tenere un comportamento coerente nel tempo fino al RAC 2014 l’AdA ha sempre conteggiato integralmente, ai fini del calcolo del tasso di errore proiettato, gli importi irregolari compensati con spesa cuscinetto pur non avendo proceduto per questi alla decertificazione né sono rientrati ovviamente nella dichiarazione dei ritiri/recuperi. Solo nel RAC 2015 si è tenuto un comportamento coerente con quanto indicato dalla Commissione: gli importi irregolari coperti da spesa cuscinetto non sono rientrati nel tasso di errore, non sono stati decertificati e non sono rientrati nella dichiarazione dei ritiri/recuperi.
2. E’ questo il caso del FSE in particolare, in cui i controlli di audit avvengono spesso in itinere. Nell’eventualità in cui si riscontra una spesa non ammissibile l’AdA impone all’AdG l’immediata decertificazione dell’importo. Considerando che nel frattempo, quasi sempre, l’AdG ha ricevuto nel frattempo una o più richieste di rimborso da parte del beneficiario la spesa negativa è abbondantemente coperta da quella positiva. Ci si ritrova in presenza quindi di una decertificazione ma l’importo decertificato, già compensato da spesa positiva non sarà classificato come ritiro sia nel caso in cui il beneficiario perverrà a conclusione dell’operazione a rendicontare o non rendicontare il 100% dell’importo concesso. Tale importo rientrerà comunque a pieno titolo nel tasso di errore proiettato.

**Si richiede pertanto se nella compilazione della tabella del rapporto finale, alla colonna D possa essere inserito un dato diverso da quanto riportato nei RAC dei vari anni, e quale comportamento sia corretto tenere nel caso delle fattispecie sopra riportate.**

2. determinazione del rischio cumulato annuo

Durante l’incontro di Milano tra Autorità di Audit, Commissione Europea e IGRUE dell’ottobre 2015, in occasione della presentazione condotta dalla Commissione relativamente alla determinazione del tasso di rischio residuo alla chiusura, è stata posta particolare attenzione alla determinazione del rischio residuo cumulato in corrispondenza di ogni anno della Programmazione.

E’ stato posto il evidenza il fatto che in corrispondenza di un rischio residuo annuo negativo (colonna G), in nessun caso il rischio residuo cumulato corrispondente possa essere minore di zero.

In proposito il verbale dell’incontro di Milano cita testualmente: *“La CE ha chiarito che i rischi negativi devono essere azzerati, poiché una correzione applicata in un dato anno può contribuire a ridurre i rischi identificati nel passato ma non può costituire un "bonus" per il futuro. A tal proposito è stato ricordato l’approccio dell’ECA, secondo il quale, appunto, una correzione fatta in un dato anno è una rettifica per gli anni precedenti ma non per l’anno successivo”.*

Le Autorità di Audit in questi mesi stanno acquisendo ed elaborando gli elementi necessari alla predisposizione dei documenti di Chiusura. Per quanto riguarda appunto la determinazione del rischio residuo finale, risulta in diversi casi che il rischio residuo annuo abbia un importo negativo. Matematicamente ciò è dato dal fatto che l’importo delle correzioni finanziarie in quel dato anno (colonna F) è maggiore del rischio dell’anno (colonna E), e ciò può accadere anche per importi di elevato ordine di grandezza.

Dall’analisi del dato è emerso che in alcune circostanze ciò è determinato dal fatto che parte rilevante delle correzioni finanziarie apportate erano dovute ad esiti di audit condotti in anni precedenti, non inseriti nella dichiarazione ritiri/recuperi degli anni in cui i controlli erano stati svolti.

Ciò che si richiede pertanto alla Commissione è che solo in corrispondenza di questa circostanza, e cioè quando si tratti di rettifiche dovute ad esiti di audit di anni precedenti - che hanno contribuito tra l’altro alla determinazione del tasso di errore di quegli anni stessi - la relativa quota negativa di rischio residuo annuo possa concorrere algebricamente alla determinazione del rischio residuo cumulato annuo.